

N. R.G. 6583/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE

ORDINANZA ex art. 700 c.p.

Nella causa N. R.G. 6583/2022

S

Rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLI FILIPPO

**MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA DI
TESTONI 6 BOLOGNA**

RICORRENTE

VIA ALFREDO

RESISTENTE

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
seguito ordinanza:

ha pronunciato la

- B. S, nato in Marocco il domanda: “In via principale, annullare il provvedimento Prot. del 05.05.2022 Questura e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI; e/o la sussistenza dei presupposti del corrispondente permesso di soggiorno di carattere residuale e/o che verrà ritenuto di giustizia; volendo così disporre che la Questura competente rilasci il relativo permesso di soggiorno; In subordine, annullare il provvedimento Prot. del 05.05.2022 Questura, e conseguentemente ordinare alla competente Questura di definire il procedimento amministrativo con un provvedimento nel merito dell'istanza, come regolarmente presentata;
- l'amministrazione resiste tante domande le rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
- preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito di residualità in quanto il *periculum* rappresentato in ricorso dimostra un'urgenza tale da non consentire l'attesa della definizione di un procedimento, pur di rapido svolgimento, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis cpc;
- quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della documentazione depositata in atti il ricorrente risulta essere in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cesena dall'agosto 2020, per un quadro ascrivibile ad un “disturbo dell'adattamento con disturbi misti dell'emotività e della condotta” (ICD 9 309.4), in comorbilità con “dipendenza da alcool, altra e non specificata” (ICD 9 303.9); il ricorrente manifestava elementi psicopatologici ascrivibili ad un disturbo dell'ideazione con labilità

affettiva ed episodi di elevazione del tono timico, alternati a vissuti di inadeguatezza ed incapacità, ma si consideri anche che questi sintomi sembrano aver incentivato ... la compromissione delle abilità funzionali di [redacted] e scadimento progressivo delle competenze di autonomia personale, sociale e lavorativa, ed hanno contrassegnato e determinato molteplici episodi di discontrollo degli impulsi;

- il ricorrente risulta anche essere stato preso in cura da parte del Ser.D. di Cesena, nella persona del dott. [redacted], il quale refertava in data 04.03.2021 la necessità del [redacted] di recarsi settimanalmente al controllo ed alle cure del caso. In data 05.03.2021 la dott.ssa [redacted] fornisce un'ulteriore certificazione nella quale si indicava la cura psicotropa e farmacologica;

- risulta ora prodotta in atti una certificazione del Dipartimento di salute mentale della Regione Emilia-Romagna datato 14 gennaio 2022, la quale conferma che il ricorrente è tuttora in carico presso il centro, e che egli è affetto da un disturbo mentale ingravescente il quale necessita monitoraggio continuo e cure psichiatriche indifferibili;

- quanto al *periculum*, esso deve essere ritenuto sussistente attesa la pronuncia del Giudice di Pace di Brindisi (doc. 29), luogo nel quale il ricorrente veniva trattenuto ai fini dell'espulsione, che non convalidava il trattenimento e sospendeva il decreto prefettizio d'espulsione e l'ordine del Questore fino alla decisione cautelare di questo Tribunale;

- le ragioni enunciate costituiscono motivo sufficiente accertare il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI;

- le spese di lite sono compensate in ragione della natura della controversia.

PQM

Il Tribunale:

- accerta il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co. 2 lett. d-bis TUI;

- compensa le spese di lite.

Bologna, 28/07/2022